



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 6 maggio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Vigasio (VR);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 30/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Vigasio (VR), ed in particolare:

- Il questionario sul rendiconto relativo al rendiconto esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative

deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;

- Le relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci di previsione e ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- Le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- Gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Le risultanze dell'istruttoria compiuta ed i rilievi emergenti dagli atti sono stati sottoposti dal magistrato istruttore, nell'odierna adunanza, al Collegio che si è pronunciato con le motivazioni che seguono.

DIRITTO

La legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento degli EE.LL. forme innovative di controllo originariamente definite di natura cd. *“collaborativa”*, attribuite alla Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

A completamento del nuovo ordinamento dei controlli, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti (che vi ha poi provveduto elaborando i questionari già richiamati in fatto). Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Nello scrutinio di legittimità la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno sia *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovi diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”* ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

A superamento della natura meramente *“collaborativa”*, con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, i controlli sui bilanci degli EE.LL. hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei soggetti destinatari, poiché -nel contesto della riforma costituzionale per il rafforzamento del principio

dell'equilibrio di bilancio- il legislatore nazionale ha introdotto, nell'ambito delle verifiche ex legge n. 266/2005 cit., la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.), che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come statuito dall'art. 148-bis del TUEL introdotto con l'art. 3, comma 1, lettera e) del citato D.L. 174/2012.

La *ratio legis* che caratterizza l'evoluzione del sistema dei controlli sulle Autonomie locali può essere rinvenuta nella finalità di prevenire e/o contrastare le gestioni contabili viziate dalla carenza di equilibrio strutturale e dinamico, nel significato discendente dagli artt. 81 e 97 Costituzione, poiché tali situazioni di tipo disfunzionale si riversano sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con la conseguente elusione dei limiti e dei vincoli apposti per la sana gestione economico-finanziaria con l'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ed orientata anche al rispetto degli obblighi e degli obiettivi nazionali-comunitari (cfr. Corte cost. sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato finanziario è esercitato nell'interesse dello Stato-Comunità per finalità che riguardano l'intero sistema della finanza pubblica allargata, e quindi il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive sulla gestione del bilancio dell'ente locale è anch'esso strumentale al perseguimento degli obiettivi fissati dalle politiche di bilancio nel rispetto degli obblighi assunti con l'Unione europea.

Pertanto, il nuovo sistema dei bilanci pubblici, emergente dal complesso delle disposizioni normative vigenti -tra le quali sono annoverate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005- è orientato verso una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali; infatti, da un lato, tale sistema è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria e le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro lato il medesimo sistema, a fronte di irregolarità idonee a compromettere la stabilità finanziaria dell'ente assoggettato a controllo, può produrre effetti ed esiti cogenti, al fine di preservare l'integrità della gestione delle risorse pubbliche affidata all'ente controllato.

In tale contesto si inserisce la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha avviato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, poiché dalla trasparenza finanziaria, dalla intelligibilità dei dati e dalla confrontabilità delle informazioni inserite in schemi di bilancio omogenei tra loro, dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali.

A complemento delle superiori osservazioni, vanno altresì richiamate le linee guida

approvate dalla Sezione delle Autonomie, già citate nel preambolo (v. deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR), nelle quali è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità dell'ente locale di perseguire la effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione e l'indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Vigasio si evidenziano i seguenti profili di criticità:

1. Criticità già accertate con deliberazione della Corte dei conti n. 102/2019/PRSE

Questa Sezione, con deliberazione n. 102/2019/PRSE, rilevava l'inesatta quantificazione del fondo cassa al 1° gennaio 2016. Alla richiesta della Sezione di informare in merito ai risultati ottenuti a seguito delle dovute correzioni contabili, viene dato riscontro comunicando che: *“In seguito alle criticità rilevate da codesta Corte dei conti ha fatto seguito un'indagine interna del Segretario comunale, avvocatessa Carmela Puzzo, la quale ha verificato l'erronea contabilizzazione da parte del Comune del fondo cassa al 01/01/2016, generata da un disallineamento, nell'esercizio 2016, nel passaggio tra Tesoriere comunale uscente e Tesoriere comunale entrante. In data 6.03.2019 il Segretario Comunale, Avv. Carmela Puzzo, è stata convocata in audizione in Corte dei Conti e come risulta dal verbale che si allega al presente atto è stato convenuto che il Consiglio Comunale di Vigasio avrebbe provveduto a deliberare la corretta contabilizzazione del fondo cassa in euro 477.159,29 e le necessarie correzioni contabili dell'esercizio 2016 (verbale dell'audizione del 06.03.2019 trasmesso dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto a mezzo nota prot. 0003546-18/04/2019-SC_VEN-T97-P assunto al protocollo dell'ente in data 23.04.2019 al n. 0005434). Orbene, il Consiglio Comunale di Vigasio giusta deliberazione n. 1 del 27.04.2019, che si allega alla presente nota, ha provveduto seguendo le indicazioni di codesto Spett.Mo giudice contabile. Segnatamente ha corretto il valore del fondo cassa iniziale da euro 455.186,16 ad euro 477.159,29 (euro + 21.973,13) e le riscossioni da euro 5.130.698,41 a euro 5.108.725,28 (euro - 21.973,13). È stato altresì diminuito l'importo accertato al titolo III al Capitolo 35010/0 (Codice 3.05.99.99.999) “Introiti e rimborsi diversi” di euro 21.973,13, dove risultava contabilizzato il maggior incasso. Il risultato di amministrazione è rimasto pertanto invariato”.*

La Sezione conferma che le modifiche apportate a seguito delle dovute necessarie correzioni contabili non hanno inficiato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 e, di conseguenza, nemmeno le risultanze delle annualità successive.

2. Adempimenti Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

Il Comune di Vigasio ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2017 entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento, termine perentoriamente previsto dall'art. 227, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000. Tuttavia, ha inviato i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009,

in data 9 giugno 2018, superando il termine per l'invio normativamente stabilito in trenta giorni dall'approvazione del rendiconto.

Al riguardo è stato chiesto all'Ente di indicare se sono state poste in essere assunzioni, in violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D. L. n. 113/2016 (divieto di assunzione a qualsiasi titolo o contratti di servizio fino al momento dell'adempimento): *“In ordine all’osservazione in oggetto si conferma che non sono state poste in essere assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino al momento dell’adempimento”*.

3. Equilibri di bilancio

È stato rilevato che i dati contenuti nei prospetti “Conto del bilancio - Verifica equilibri”, presenti in BDAP e relativi agli esercizi in esame, non sono corrispondenti ai medesimi dati presenti nelle relazioni 2017 e 2018 dell'Organo di revisione.

In particolare, con riferimento ai dati indicati in BDAP i saldi complessivi degli equilibri di competenza a consuntivo sono positivi:

Equilibri di bilancio	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di p/corrente	82.513,05	452.385,66
Equilibrio di p/capitale	148,00	-
Saldo delle partite finanziarie	-	-
Equilibrio finale	82.661,05	452.385,66

Mentre, con riferimento ai dati riportati nelle relazioni dell'Organo di revisione, l'esercizio 2018 registra un saldo complessivo dell'equilibrio di competenza a consuntivo negativo (€ - 16.486,95) e saldi di parte capitale negativi in entrambi gli esercizi, in peggioramento nell'esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017:

Equilibri di bilancio	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di p/corrente	523.020,80	291.513,05
Equilibrio di p/capitale	- 92.635,14	- 308.000,00
Saldo delle partite finanziarie	-	-
Equilibrio finale	430.385,66	- 16.486,95

In merito a tali discordanze, nonché alle iniziative che l'Ente ha intrapreso o intende avviare al fine di garantire gli equilibri di bilancio futuri nel caso di saldi negativi, è stato comunicato che: *“Il prospetto Equilibri di bilancio presente nelle relazioni del Revisore differisce, sia per il Rendiconto 2017 che per il Rendiconto 2018, da quanto presente in BDAP in quanto erroneamente non riporta le seguenti voci:*

- L'avanzo di amministrazione applicato (nel caso del 2017 è stato applicato a spese in conto capitale, nel 2018 è stato applicato a spese correnti);

- Le entrate correnti destinate a spese di investimento (campo L), riprese distintamente nella parte corrente e nella parte capitale con segno opposto.

I dati trasmessi alla piattaforma BDAP sono dunque corretti. L'ente nei successivi esercizi 2019 e 2020 ha improntato la gestione in modo da conseguire stabilmente un equilibrio di bilancio positivo, sia di parte corrente che di parte capitale”.

4. Gestione dei residui passivi e indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP)

L'Ente al 31.12 presenta un carico elevato di residui passivi pari ad € 951.063,04 nel 2017 ed € 960.445,92 nel 2018 a fronte di residui attivi pari rispettivamente a € 721.586,84 ed € 160.266,80. Nello specifico emerge che il 60,73% nel 2017 (€ 577.567,46) e il 46,91% nel 2018 (€ 450.509,19) si riferiscono a debiti da pagare di parte corrente. Al riguardo si evidenzia che, con riferimento all'indicatore di tempestività dei pagamenti, i dati indicati in BDAP sono pari a zero in entrambi gli esercizi e nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", tale informazione non è disponibile.

A seguito di richiesta istruttoria da parte della Sezione è stato comunicato che: *"I residui passivi finali al 31.12.2017 e al 31.12.2018 risultano oggetto di conferma e di mantenimento in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 13.03.2018 e n. 22 del 26.02.2019 sulla base di una ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario in sinergia con gli altri Servizi dell'ente. Per quanto concerne l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2017 e 2018 si allegano alla presente gli elaborati dal software di contabilità finanziaria in uso all'ente"*.

Alla nota di risposta dell'Ente risulta allegata la stampa della sola annualità 2018 dalla quale si rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è positivo (+ 25,29). La cospicua massa di residui passivi correnti, in relazione agli impegni del titolo I, assume particolare rilevanza alla luce del mancato rispetto dei termini di pagamento dei debiti dell'Ente, dal momento che l'indicatore di tempestività ha assunto il valore di + 25,29 giorni nel 2018.

Si sottolinea in proposito che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta per il Comune il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori.

La Sezione rammenta quanto disposto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cd. "Codice della trasparenza", come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in base al quale *"le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata"*. Sul punto, si deve quindi richiamare l'attenzione sul corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo, il corretto assolvimento del quale è diretto a fornire ai cittadini una lettura riguardo all'azione degli amministratori.

5. Accertamento per cassa delle entrate da recupero evasione tributaria

La voce relativa alle “Entrate per recupero evasione”, in entrambi gli esercizi, registra incassi pari alle somme accertate (complessivamente pari ad € 110.751,27 nel 2017 ed a € 54.874,44 nel 2018). Pertanto è stato chiesto di chiarire con quale criterio siano state accertate tali entrate e l’Amministrazione comunale ha riferito che: *“Con riferimento a tale osservazione si rappresenta che l’ente negli esercizi 2017 e 2018 ha erroneamente contabilizzato “per cassa” l’entrata da recupero evasione tributaria, anziché registrare accertamenti in base ai valori dei provvedimenti emessi ed esigibili entro l’esercizio. A partire dall’esercizio 2019, l’ente ha adeguato il criterio di contabilizzazione di tale entrata, accertando gli importi corretti ed assoggettando l’entrata al FCDE”*.

Al riguardo si richiama l’all. 4/2 D. Lgs. n. 118/2011 il quale prevede (punto 3.3) che *“sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..”*; allo stesso modo l’esempio n. 4 contenuto nel medesimo All. 4/2- Appendice tecnica- prevede che *“nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione”*.

6. Cassa vincolata al 31.12.2018

Si osserva che la cassa vincolata al 31.12.2018 nel questionario è pari a zero, mentre nella propria relazione l’Organo di revisione dichiara che l’Ente ha provveduto all’accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data del 31.12.2018, come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011, in € 3.417.534,52.

È stato chiesto, pertanto, di chiarire la discordanza rilevata: *“Con riferimento a tale osservazione si precisa che la cassa vincolata come correttamente rilevato nella relazione del Revisore dei Conti al 31.12.2018 esiste ed è pari ad euro 3.417.534,52. Nel questionario non è stata riportata per mero errore materiale”*.

La Sezione prende atto e stigmatizza, anche per la fattispecie, l’errata compilazione dei documenti istruttori.

7. Contratti di leasing

L’Ente al 31.12.2017 e al 31.12.2018 ha in corso due contratti di Leasing per impianti fotovoltaici (Unicredit Leasing e MPS Leasing factoring), sulla scorta dei quali il Comune corrisponde canoni annui per complessivi euro 27.406,80.

In merito alla contabilizzazione dei contratti in essere è stato comunicato che: *“I contratti di leasing (Unicredit e MPS Leasing) negli anni 2017 e 2018 risultano interamente*

contabilizzati al titolo I della spesa (macro aggregato 107). La contabilizzazione è stata corretta a decorrere dal 2019 imputando distintamente la quota interessi e la quota capitale ai titoli I e IV della spesa”.

8. Presenza di contenziosi e mancata costituzione del fondo rischi e contenziosi

Dall’analisi dei documenti istruttori è emersa la presenza di tre contenziosi relativi a: ricorso TAR Piano di lottizzazione “Green Village”; ricorso TAR società La Zambonina; ricorso TAR per l’annullamento di varianti al piano degli interventi. Al riguardo risulta che non è stato creato apposito fondo contenzioso con relativo accantonamento.

A seguito di apposita richiesta istruttoria, l’Amministrazione comunale, con apposita relazione a firma del Segretario comunale, ha fornito dettagliati chiarimenti in merito alle questioni che hanno generato le controversie in questione nonché i necessari aggiornamenti sullo stato di detti ricorsi.

In particolare, con riferimento al ricorso TAR Piano di lottizzazione “Green Village”, si legge che: *“[...] Orbene, in data 5 novembre 2019 i ricorrenti signori Cicogna e l’Azienda Agricola La Zambonina S.a.s. di Alvisè Cicogna presentava l’atto di rinuncia al ricorso presentato nel 2014. Il TAR VENETO con decreto n. 848/2019 del 18.11.2019 ha dichiarato l’estinzione del ricorso per rinuncia dei ricorrenti ed ha compensato le spese. Ne consegue che tale giudizio non esiste più con la conseguenza che non si rende necessario alcun accantonamento al fondo contenziosi”.*

Per quanto concerne il ricorso TAR società La Zambonina, si legge che: *“[...] In sostanza, in mancanza di un comprovato persistente interesse al ricorso è logico ritenere che il TAR VENETO lo dichiarerà improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse da parte dei ricorrenti. Facendo applicazione dell’orientamento del giudice contabile (sez. reg. contr. Lombardia deliberazione n. 69/2020/PSRE) secondo cui “La valutazione della passività potenziale deve essere sorretta dalla conoscenza delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità. Passività potenziali che possono essere classificati in “probabili”, “possibili” e da “evento remoto” nel caso di specie in considerazione dell’andamento del giudizio il rischio di soccombenza per l’ente deve ritenersi “da evento remoto” e quindi va calcolato sotto il 10% per cui non necessità alcun accantonamento”.*

Infine, relativamente al ricorso TAR per l’annullamento di varianti al piano degli interventi, si legge che: *“[...] Allo stato attuale la causa risulta pendente in attesa che venga fissata l’udienza e il giudice decida. Stante la presentazione del ricorso da parte dei ricorrenti oltre il termine per l’impugnazione è logico ritenere che il TAR VENETO emetterà una pronuncia con cui dichiarerà la irricevibilità del ricorso per lo spirare del termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). Anche nel caso in esame è dato ritenere, seguendo l’orientamento del giudice contabile in ordine ai criteri da seguire per l’accantonamento a fondo rischi contenziosi, che il margine di rischio di soccombenza deve considerarsi da “evento remoto” per cui non necessità alcun accantonamento a fondo rischi”.*

Il D.Lgs. 23/6/2011 n. 118, Allegato 4/2, punto 5.2 lettera h) ha previsto, quindi, che “nel

caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda il rischio di maggiori spese legate a contenzioso [...] Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali [...] sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio".

A tal proposito, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente *"Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266"*, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha, dunque, sottolineato: *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

9. Organismi Partecipati

Sulla base dei dati inseriti nel Portale "Patrimonio PA" del MEF - Dipartimento del Tesoro, anno di riferimento 2018, si evidenzia la partecipata diretta:

- "AUTODROMO DEL VENETO S.p.A." in liquidazione (quota di partecipazione 3,53% e perdita di esercizio € - 47.651.500).

E' stato chiesto all'Ente di conoscere gli sviluppi di tale tematica e dei conseguenti effetti sul bilancio comunale: *"Per quanto concerne la Società Autodromo del Veneto S.p.A.: quote 3,53% si rappresenta che in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni. Ricognizione partecipazioni dirette ed indirette secondo le linee di indirizzo della Corte dei Conti" è stata deliberata la volontà di procedere all'alienazione della propria quota di partecipazioni nella Società Autodromo del Veneto S.p.A.: quote 3,53% (...) ai sensi*

dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto della società Autodromo del Veneto spa.

Ciò in quanto la stessa non risultava riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P. Va, peraltro, evidenziato che la predetta società è stata posta in liquidazione con atto 20.07.2018 e che pertanto in applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 175 del 2016, il Comune di Vigasio non è tenuto ad accantonare in misura proporzionale alla quota di partecipazione un importo corrispondente in un apposito Fondo vincolato del bilancio di esercizio successivo. E che laddove tale somma fosse stata accantonata secondo l'orientamento maggioritario dei giudici contabili sarebbe ritornata (una volta posta in liquidazione) nella disponibilità dell'ente”.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Vigasio (VR):

- raccomanda all'Ente di adottare per il futuro ed in via stabile, misure organizzative che consentano un tempestivo adempimento degli obblighi afferenti le trasmissioni di legge alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni prevedendo, se del caso, controlli interni idonei a intercettare possibili inadempimenti da cui possano derivare conseguenze svantaggiose, previste dalla legge;
- accerta numerose inesattezze nei dati riportati nei documenti istruttori e richiama l'attenzione degli organi deputati sulla necessità di porre particolare attenzione alla loro corretta compilazione dovendosi rappresentare e riportare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
- rileva che l'Ente, negli esercizi in esame, presenta un carico elevato di residui passivi e che l'indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) ha assunto valori positivi pari a 25,29 giorni per l'anno 2018. Raccomanda, altresì, la pubblicazione degli ITP in adempimento agli obblighi di trasparenza in materia;
- richiama, pertanto, il Comune al puntuale rispetto delle regole in tema di pagamenti, evidenziando che la sostanziale incapacità di valutare nel tempo i propri flussi finanziari non solo espone l'Ente alle eventuali conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori, ma vieppiù alle specifiche sanzioni stabilite dall'ordinamento, palesando altresì un inammissibile condizionamento della capacità di onorare tempestivamente le proprie obbligazioni e di adempiere ai pagamenti, in contrasto quindi con l'esigenza di garantire sia l'*agere licere*, che il rispetto del “buon andamento” dell'azione amministrativa contemplati dall'art. 97 della Costituzione.
- raccomanda il puntuale rispetto della disciplina in materia, evidenziando che l'accertamento integrale delle entrate, pur con le eccezioni previste dal D. Lgs. n. 118/2011, accompagnato dalla contestuale previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, costituisce uno degli aspetti principali della disciplina concernente

l'armonizzazione contabile;

- rileva la non corretta imputazione contabile dei contratti di leasing e prende, altresì, atto che a partire dall'esercizio 2019 il pagamento dei canoni periodici sono registrati contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale, da iscriverne tra i rimborsi prestiti della spesa, come previsto dal principio contabile 3.25 del D. Lgs. n. 118/2011;
- richiama l'attenzione dell'Ente sull'esigenza sottesa alla istituzione del fondo contenziosi. È noto, infatti, che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL);
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Sindaco, al Segretario comunale ed al Revisore dei conti del Comune di Vigasio (VR), per quanto di competenza e per la doverosa informazione al Consiglio comunale.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 6 maggio 2021.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 31 agosto 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini